

CONVENZIONE TRA LA CASA DI CURA NOTO-PASQUALINO S.R.L. E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI MEDICINA LEGALE

PREMESSO CHE:

La **Casa di Cura NOTO-PASQUALINO S.R.L.**, con pec del 24.03.2026, introitata al prot. gen.le dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone, in pari data al nr 18761, ha chiesto a questa AOUP di voler valutare la possibilità di statuire un rapporto convenzionale volto a regolamentare l'esecuzione di consulenze specialistiche di medicina legale.

ATTESO CHE:

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" ha valutato positivamente la richiesta ed intende garantire l'attività richiesta per il tramite della propria U.O.S.D. di Medicina Legale dell'AOUP;

il Responsabile pro-tempore dell'U.O. coinvolta, con annotazione apposta in data 30.03.2026 sulla richiesta disponibilità all'incarico trasmessa dall'Ufficio Convenzioni con prot. 19564 del 26 marzo 2026, ha espresso la propria disponibilità alla stipula dei rapporti in narrativa.

TRA

La Casa di Cura Noto-Pasqualino S.r.l., P./IVA n 00712600824, con sede legale in Via Dante, 330 – 90141 Palermo (PA), nella persona della Sig.ra Beatrice Pasqualino, nata a Palermo il 29/09/1935 *n.q.* di legale rappresentante pro-tempore, domiciliata per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente Casa di Cura*).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* la Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nata a Palermo (PA) il 31/10/1962, domiciliata per la carica presso la sede (*di seguito anche semplicemente AOUP*).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Tutto ciò premesso le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

L'AOUP, e nella fattispecie l'U.O. di Medicina Legale si impegna a svolgere su richiesta della Casa di Cura, per il tramite dei dirigenti medici afferenti all'U.O sopra menzionata, di volta in volta individuati dal Responsabile della Struttura, l'espletamento delle sotto dettate attività:

- 1) valutazioni medico legali, con specificazione della stima di rischio e della percentuale di soccombenza, sui sinistri in copertura e in gestione diretta;
- 2) valutazione del "rischio di soccombenza", della "percentuale di soccombenza", della "stima del rischio" e dell'impatto economico per l'elaborazione trimestrale del report di monitoraggio

dei sinistri (sin dal II trimestre 2018);

- 3) partecipazione alle sedute del CAVS, previa redazione delle valutazioni tecniche e della stima del rischio;
- 4) attività di consulenti di parte nei contenziosi che vedono coinvolta la Casa di Cura.

Art. 3 - Modalità di espletamento delle prestazioni richieste

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui all'art. 2, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dai dirigenti medici incaricati, afferenti all'U.O. coinvolta, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Le consulenze richieste saranno erogate con la tempistica di seguito indicata:

- 1) pareri medico legali, ai fini delle mediazioni, contenziosi e valutazioni del CAVS, entro 20 gg dalla richiesta degli Uffici competenti;
- 2) le valutazioni per l'elaborazione trimestrale dei report entro la tempistica prevista dagli Uffici competenti
- 3) risposta alle bozze di CTU/CTP entro la tempistica assegnata dal giudice;

I dirigenti medici dell'AOUP si impegnano inoltre a presenziare alle riunioni del CAVS della Casa di Cura, la cui richiesta di partecipazione deve pervenire con un anticipo di giorni 15 dalla data della prevista della seduta.

Art. 4 - Corrispettivi

A fronte dell'attività di consulenza richiesta, la Casa di Cura si impegna a corrispondere all'AOUP un importo per singola prestazione determinato come segue:

1. per ciascun sinistro l'attività di valutazione medico legale (nelle varie fasi di indicazione del rischio di soccombenza, specificazione della percentuale di soccombenza, stima del rischio ai fini della redazione del report trimestrale, nonché di elaborazione del parere medico legale ai fini delle mediazioni, contenziosi e valutazioni del CAVS con contestuale, qualora necessario, sottoposizione a visita del sinistrato) €150,00;
2. partecipazione alle riunioni del CAVS, laddove si valutino nuovi eventi e si formulino nuovi pareri, a seduta € 300,00;
3. partecipazione al CAVS, laddove si tratti di pareri già espressi (e dunque già contabilizzati), non deve dare luogo a nessun corrispettivo;
4. consulenza tecnica di parte nei giudizi che vedono coinvolta la Casa di Cura con partecipazione alle operazioni di consulenza e supporto medico-legale fino alla definizione del giudizio € 600,00.

Art. 5 - Procedura di rendicontazione e pagamento

Il Responsabile dell'U.O.S.D. di Medicina Legale dell'AOUP provvederà trimestralmente:

- a stilare il rendiconto delle prestazioni rese, distinte per tipologia (pareri/CAVS/CTP o CTU);
- a inviare la relativa rendicontazione, adeguatamente dettagliata, alla Casa di Cura ed in

particolare al seguente indirizzo mail: giovannilaisa@clincianoto.it

La Casa di Cura provvederà, ad accettare formalmente quanto rendicontato dall'AOUP.

Acquisito il visto di accettazione da parte della Casa di Cura la stessa dovrà emettere gli ordini di acquisto e trasmetterli all'Area Economico Finanziaria dell'AOUP, per l'emissione delle fatture. L'AOUP emetterà le fatture solo ed esclusivamente previa emissione dell'ordine di acquisto.

I compensi di cui trattasi verranno corrisposti all'AOUP entro 60 giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica. Le somme dovute saranno versate dalla Casa di Cura sul c/c bancario sul c/c

bancario n. 218030 – IBAN IT86P0100504600000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

Art. 6 -Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 7 - Titolarità del rapporto

Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare sui consulenti medico-legali rimane in capo all'AOUP, pertanto l'attività svolta di professionisti coinvolti, ai sensi della presente convenzione non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra quest'ultimi e la Casa di Cura.

In ogni caso, la Casa di Cura non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti dei professionisti incaricati, mantenendo l'Azienda di appartenenza nei confronti di questi ultimi tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Art. 8 – Clausole assicurative

L'AOUP garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dirigente medico incaricato e del personale dell'AOUP coinvolto per l'attività convenzionale, per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

La stessa provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dai suddetti dirigenti medici ivi compresi quelli in "itinerare".

Art. 9 – Privacy

Poiché le prestazioni previste nel presente protocollo potranno comportare il trattamento di dati particolari, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo del presente atto, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le stesse si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

La Casa di Cura, *n.q.* di titolare del Trattamento designerà, con separato atto, l'AOUP, quale Responsabile, ivi compreso il profilo della sicurezza, nella persona della Direttrice Generale, limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del Responsabile del Trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati nonché dell'anonimato dei pazienti.

In proposito la Casa di Cura comunica che l'incarico di DPO è ricoperto dall'Avv. A. Costa, alla quale si potrà fare direttamente riferimento per quanto inerente la materia.

L'AOUP comunica, altresì, che il DPO in ambito aziendale è il Dott. Boris La Corte.

Art. 10 -Durata

La presente convenzione ha validità di mesi dodici decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione.

Le Parti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato il rinnovo, mediante preavviso da comunicarsi alla controparte almeno un mese prima della data di interruzione. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 11 – Registrazioni e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

L'imposta di bollo è integralmente assolta dalla parte richiedente.

Art. 12 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, 14 aprile 2026.

**Per la Casa di Cura
Noto-Pasqualino S.r.L.
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Beatrice Pasqualino**

**Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
La Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari**